

**SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE GIUSTIZIA**

-AUDIZIONI DDL 2005-

Signor Presidente,

Suo tramite, ringrazio l'intera Commissione Giustizia del Senato per l'onore che ha ricevuto l'"Osservatorio Parlamentare «Vera lex?»" nella richiesta di rendere una propria riflessione sul ddl 2005 "*Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*".

L'Osservatorio è una associazione, recentemente formatasi, di persone che hanno avuto il privilegio di svolgere, in legislature e in gruppi diversi, un mandato parlamentare, accorgendosi -nel contesto di una collaborazione divenuta Amicizia- di come la "legge" e la "norma" indichino o almeno presuppongano, sempre, una scelta di valore riferibile alla concezione o alle concezioni di *persona* sottese ad essa.

Più esattamente, ogni norma per sua natura indica un "*bene comune*", che consiste in un valore ritenuto positivo "*in comune*". Ciò implica una preventiva attività dialettica, nella quale diverse soggettività riconoscono, incontrandosi, ciò che le unisce e ciò che le differenzia, pervenendo, così, a obiettivi condivisi.

Non errava, dunque, Tommaso d'Acquino nel definire la "*legge*" come "*una prescrizione della ragione, in ordine al bene comune, promulgata dal soggetto alla guida della comunità*" (I pars, q. 90, a. 4).

L'attività più qualificante della normazione, pertanto, è il "**dialogo**" fra prospettive ideali e culturali differenti, che, ai fini del vivere civile, individuano -nelle varie questioni che investono e interessano la società- una "strada comune" -lunga o breve, ampia o stretta che sia- in cui ogni cittadino dovrebbe poter riconoscere una positività anche per sé.

Di qui il nostro nome, con il punto interrogativo: "*Vera lex?*". Ci vogliamo, cioè, interrogare di fronte all'attività legislativa e normativa se questa o quella "Legge" sia percepibile come "vera", ovvero se in essa sia riconoscibile la ricerca di un "bene" corrispondente alle esigenze sia del singolo, sia del vivere comune.

Comprendere l'attività normativa in questa filigrana antropologica, ideale e culturale ci appare un contributo interessante e affascinante innanzitutto a noi stessi, che offriamo, per quel poco che possiamo, al dibattito di tutti, specie delle sedi parlamentari.

Assumendo, dunque, tale particolare prospettiva di interesse dell'Osservatorio Parlamentare, si proporranno **due** sintetici approfondimenti, fra essi connessi e consecutivi.

Per un primo aspetto, si attirerà l'attenzione su una pretesa ideologica, che appare la cifra più grave del ddl 2005, -e, **per un secondo aspetto**, ci si soffermerà sulla non celata volontà di usare lo strumento penale, nonché alcune leve educative di Stato per accelerare nella popolazione il condizionamento verso tale ideologia.

I) La "scelta" ideologica e l'abbandono del principio di laicità dello Stato.

- a) Non risultano precedenti, nella storia repubblicana, in cui il potere pubblico abbia voluto esplicitamente scegliere e indicare con la forza e gli effetti propri di un atto legislativo una fra le varie teorie filosofiche e antropologiche presenti nella società. Così, invece, avviene all'art. 1 del ddl 2005, ove si indugia nel definire (lett. d), che "*per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione*".

La norma, pertanto, assumerebbe espressamente il pensiero c.d. “gender” o dell’*“identificazione percepita del proprio sesso”* (anche self-id), che propone una visione culturale, secondo cui il “*soggettivo*” prevale totalmente sull’*“oggettivo”* e il dato reale non ha in sé stesso alcun valore, al punto da pervenire alla teoria dell’*indifferenza sessuale*.

L’indifferenza sessuale, in altri termini, è il pregnante terminale di un pensiero secondo cui la realtà non ha consistenza obbiettiva, perché esisterebbe solo la volontà dell’uomo, autoreferenziale misura di tutte le cose e che si erge contro tutto il reale. È una visione dell’uomo molto antica, come ricorda il mito del Capaneo dantesco (Inferno, XIV).

È una visione, questa, che, negando la differenza nel reale, nega perciò la possibilità di una “sostanza” della realtà e, dunque, sembra certamente appartenere a un campo di pensiero a matrice nichilista.

Pertanto, la direzione verso la quale si vorrebbe orientare, con la forza di una legge, il pensiero comune non è per il vero nemmeno quella di una nuova antropologia, ma piuttosto – credo lo si possa dire – di una “non-antropologia”, costruita per l’appunto su presupposti nichilisti e dunque sul rifiuto sistematico di ogni categoria, definizione o conoscenza previa, percepite come inaccettabili imposizioni. Questa non-visione antropologica è molto spesso contraria allo stesso dato biologico e scientifico e, ancor prima, alla stessa ragione umana, alla ragionevolezza di altre posizioni culturali e persino al buon senso.

- b) Siamo, dunque, di fronte a un radicale cambio di passo rispetto alla fisiologica dinamica di formazione delle norme.

Non si è più, cioè, nell’ambito di un *dialogo* fra prospettive ideali differenti, che, confrontandosi nell’alveo delle istituzioni democratiche, ricercano, dialetticamente, l’individuazione di un *bene comune*, perché il legislatore sembra voler arretrare la propria sfera d’azione in un ambito pre-politico, occupandolo, condizionandolo e ridefinendolo. E, così facendo, il legislatore provoca una sorta di *graduazione* e di “gerarchia” delle convinzioni ideali ed esistenziali, assegnando a una di esse un primato, che fa divenire necessariamente recessive le culture diverse.

Rispetto alla rappresentazione nichilista, vi è, in effetti, almeno un’altra grande concezione generale del reale, quella secondo cui, cioè, la realtà ha una consistenza oggettiva, dialogica e dialogante con la persona, la quale a sua volta è in una postura di inesausta tensione verso il significato ultimo della realtà stessa. In tale diversa concezione, in sintesi, le “cose” sono significato e segno di Altro da sé, poiché -come suggestivamente ricorda il poeta Montale, “*sotto l’azzurro fitto / del cielo qualche uccello di mare se ne va / né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto: «più in là»!*” (Maestrale, in *Ossi di Seppia*, 1925).

- c) Sotto il profilo della struttura dello Stato, se il Legislatore “sceglie” **una specifica** visione antropologica ed etica (cfr. art. 1, comma 1, lettere ‘c’ nonché ‘d’, ddl 2005 AS), allora esso mina alle radici la attuale natura di “Stato laico” della Repubblica italiana, infrangendo il nucleo essenziale dei “*diritti inviolabili*” di cui all’**art. 2 della Costituzione**, che non possono tollerare una imposizione sulle convinzioni esistenziali di ciascuna persona.

In effetti, qualora lo Stato occupi quello spazio tipicamente “*pre*” o “*meta*” politico ove alberga il diritto inviolabile del singolo di riflettere e scegliere, anche mutevolmente, il senso e il valore attribuibile alla propria esistenza, tali diritti saranno “violati” e lo Stato non si atteggerà più in senso sempre rispettoso della sfera esistenziale di ciascuno, ma perderebbe, per l’appunto, il fondamentale carattere della laicità delle sue istituzioni.

Qualche giorno fa il Presidente emerito della Corte costituzionale, prof. Antonio Baldassarre, ha magistralmente sintetizzato questo grave effetto: *“Affermare che la distinzione tra i sessi non è un dato naturale ma è un fatto culturale, significa esprimere una convinzione che tocca i valori morali e religiosi in cui credere: questa è una libertà fondamentale”*.

II) La volontà rieducativa verso la società.

La lettura del testo proposto propone non solo -come si è visto- una inedita “scelta” legislativa a favore di una ideologia, ma l'impostazione dello stesso ddl 2005 evidenzia anche la volontà del potere pubblico di condizionare in senso attivo il Paese verso tale opzione antropologica.

- d) Ciò avviene innanzitutto con l'utilizzo dello strumento penale.
L'art. 2 del ddl 2005 prevede, infatti, l'introduzione nell'ordinamento di nuovi **reati** con condanne fino a un anno e mezzo di reclusione per chi *«istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»* (art. 2, comma 1, lett. b). Si rifletta ora sul fatto che molti comportamenti ingiusti (quali, ad esempio, violenza, diffamazione, bullismo, mobbing, ecc) sono già delitti per l'ordinamento penale, il che impone di chiedersi quale sarebbe allora lo spazio di un nuovo reato come questa *“istigazione ad atti di discriminazione”*.
In altri termini, se la parola “discriminare” viene intesa nel senso di ledere un diritto, di arrecare un pregiudizio, allora si tratta di azioni già penalmente rilevanti. Se, invece, il termine “discriminare” viene in rilievo nella sua traccia etimologica di “distinguere”, “differenziare”, ciò significa che il perimetro che andrà ad occupare il nuovo reato di “istigazione alla discriminazione per ragioni relative a una ipotesi ideologica quale è il gender”, comprenderà anche il **“dissenso”** rispetto a tali convinzioni.
D'altronde, un simile effetto è consequenziale rispetto alla graduazione e alla gerarchizzazione che il ddl 2005 vuole operare fra diversi riferimenti culturali e ideali, atteso che solo a uno di essi verrebbe accordata una preferenza di legge.
Dunque, ed in sintesi, l'esito che fa intravedere il nuovo reato di *“istigazione alla discriminazione per ragioni legate al gender”* è quello di collocare tutte le diverse e dissenzienti opinioni sul crinale di un possibile sanzionamento penale.
Ciò dimostra che lo Stato assumerebbe un ruolo attivo nel condizionamento del Paese verso una specifica ideologia, eludendo palesemente *“il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”* sancito dall'**art. 21 della Costituzione**.
- e) L'assunzione di una volontà proattiva dello Stato nel senso descritto si rintraccia, purtroppo, anche in altri importanti passaggi del testo proposto
Sarà, cioè, reato persino il partecipare ad *“associazioni o gruppi”* che abbiano fra i propri scopi l'*“incitamento alla discriminazione”* per *“motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere”* (art. 2, comma 1, lett. c). Perciò, ogni critica di merito su scopi associativi potrà tingersi di penale: in effetti, attesa l'entità delle pene previste, una associazione potrà essere preventivamente destinataria di intercettazioni telefoniche, per poi venire bloccata e i suoi membri mandati in Procura, così restringendo gravemente il diritto dei cittadini di *“associarsi liberamente”* voluto dall'**art. 18 della Costituzione**.
- f) L'intento etico-rieducativo diviene inequivoco all'art. 5, ove si prevede che in caso di condanna anche solo per *“istigazione alla discriminazione”* (alias dissenso...) vi possano essere sanzioni accessorie quali una inspiegabile interdizione all'attività

politica per tre anni (nonostante il *favor* alla partecipazione democratica dell'**art. 49 della Costituzione**), nonché l'inedito obbligo di prestare servizio nelle stesse associazioni LGBT la cui filosofia non era stata condivisa.

g) Va precisato che non evita certo gli esiti illiberali ora accennati l'art. 4 nella formulazione proposta e in proposito è sufficiente, in questa sede, il rinvio alle audizioni che già si sono svolte in argomento, fra cui, ed in particolare, quella di Alfredo Mantovano del Centro Studi Livatino.

Soprattutto, la attuale formulazione dell'art. 4 ripete la dinamica che sembra accompagnare l'intero ddl, confermata in più occasioni dai promotori dello stesso, secondo cui, cioè, l'espressione del pensiero verrà sempre affidata al vaglio delle Procure, il che, da un lato, aprirà una inquietante stagione di delazioni e, dall'altro, otterrà un preoccupante effetto di deterrenza sulla manifestazione delle convinzioni di molti.

h) Il medesimo tono "etico" che si vuole imprimere allo Stato nel diffondere e nell'educare la società all'ideologia nichilista "gender" connota altresì l'articolo 7, che, attraverso l'introduzione della giornata nazionale dedicata alla stessa renderebbe obbligatorio, in ogni scuola di ogni ordine e grado, l'insegnamento di tale ideologia anche ai più piccoli e indifesi e ciò contro il parere dei genitori, che sono gli unici ad avere il "diritto" all'educazione dei figli, riconosciuto dall'**art. 30 della Costituzione**.

Così verrebbe, poi, anche calpestato l'**art. 7 della Costituzione**, il quale rinvia al Concordato ove, all'art. 9, si assicura una "*piena libertà*" alle scuole paritarie, che sarebbe invece compromessa alla radice dell'impianto educativo.

Dunque, e **conclusivamente**, se rimane l'impianto attuale, la proposta in esame appare foriera di una mutazione genetica nella concezione stessa dello Stato.

Ci si permetta, poi, e quale lapidaria **nota in calce**, di annotare che la lotta all'omofobia non ha alcun bisogno di una simile eversione della *res publica*, una eversione che sarebbe piuttosto prudente abbandonare, per i rischi che imporrebbe ingiustamente al popolo italiano, ma anche per consentire al Parlamento di essere più efficace nel contrasto ai paventati fenomeni pregiudizievole verso alcuni cittadini, come, in ipotesi, le persone omosessuali.

Sempre che quest'ultimo sia ancora lo scopo dell'iniziativa legislativa in commento.

Vi ringrazio.

Roma, 30 giugno 2021

Domenico Menorello
Osservatorio parlamentare "Vera lex?"